

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE
DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

Lei ha contattato VALLESE S.A.S. DI RITA AGATA E LUCA VALLESE & C. in qualità di Agente

☐ **Intermediario assicurativo operativo unicamente presso la sede dell'intermediario principale sotto indicato.**

☐ **Intermediario assicurativo iscritto al RUI in data _____ Al N° _____ Sez. _____**

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Telefono _____ E-mail _____

E-mail PEC _____ Sito Internet _____

operativo per conto dell'intermediario principale VALLESE S.A.S. DI RITA AGATA E LUCA VALLESE & C.

iscritto alla sezione A del RUI al n. 000547013 in data 19/04/2016

Indirizzo VIA S. DE RENZI, 28

CAP 83100 Città AVELLINO Provincia AV

Telefono 082536571 Fax 08251644941 E-mail _____

E-mail PEC vallese009@legalmail.it Sito Internet _____

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

L'impresa di assicurazione di cui sono offerti i prodotti è Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario propone contratti:

☐ Solamente di Groupama Assicurazioni S.p.A. in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007

☐ Anche di altre Compagnie di Assicurazioni in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente è stato informato del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari ed il cui elenco è stato messo a disposizione presso i locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet. Il contraente ha comunque la facoltà di richiedere la consegna e/o la trasmissione dell'elenco

Nel caso di vendita con consulenza l'intermediario fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119 ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private specificando, nella stessa, le modalità e il contenuto della consulenza basata su una analisi imparziale e personale, ai sensi dell'art. 119 ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata su un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato volta a identificare il prodotto più adeguato a soddisfare le esigenze del cliente, nel rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art 119-bis comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.



Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite* è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice):

Compagnia	Provvigione annuale R.C. Veicoli a motore e natanti (escluso: settore III - Veicoli per trasporto cose settore IV - Veicoli e natanti dati in locazione senza conducente e a uso pubblico)	Provvigione annuale RC Settore IV (esclusi veicoli fino a 60 q.li a noleggio con conducente - veicoli oltre 60 q.li conto terzi)	Provv. annuale RC Veicoli e natanti dati in locazione senza conducente e ad uso pubblico	Provv. annuale Rischi Altri
Groupama Assicurazioni S.p.A	9,32000%	7,74000%	9,32000%	7,74000%
GROUPAMA	9,32000%	7,74000%	9,32000%	7,74000%

* L'aliquota di imposta potrebbe risultare variata in applicazione dell'art.17 D.Lgs. n.68/2011

- b. provvigioni sui premi netti relativi agli altri Rami Danni e Vita secondo quanto previsto dalle condizioni economiche dell'incarico;
c. eventuali incentivi su Rami o prodotti, se maturati;
d. eventuali diritti di emissione, se applicati dall'intermediario;
e. eventuali onorari se corrisposti direttamente dal cliente;
f. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui sopra è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi

- a. Con riferimento al pagamento dei premi:

- ☒ I premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
☐ è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea;

- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

